



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

***REGOLAMENTO DEL
NUCLEO DI
VALUTAZIONE
COMUNALE***

APPROVATO CON DELIBERA DELLA MUNICIPALE
N. 100 DEL 07 OTT 2021

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi contenuti nel D.lgs. n. 150/2009, le modalità organizzative e le funzioni del Nucleo di Valutazione (di seguito chiamato anche semplicemente Nucleo) nel Comune di Assoro.
2. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
3. Il Nucleo, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco, a cui riferisce della propria attività.
4. A tale organo è riservata in modo particolare la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Responsabili di Settore e la pesatura delle posizioni organizzative ai fini della quantificazione della indennità di posizione e di risultato.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. Il Nucleo in forma collegiale è composto da tre membri, di cui due esterni all'Amministrazione Comunale, ed è presieduto dal Segretario Comunale. Qualora il Nucleo sia monocratico, esso di norma è composto da un esperto esterno all'Amministrazione.
2. Il Nucleo se collegiale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti (2/3) anche in caso di dichiarato "conflitto di interessi" di uno dei tre componenti.
3. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con Decreto, sulla base della valutazione del curriculum dei candidati e della valutazione dell'esperienza degli interessati a ricoprire l'incarico. Dura in carica tre anni e può essere rinnovato. Entro 60 giorni dalla scadenza si dovrà procedere alla nomina del nuovo organo di valutazione; decorsi i quali si riterrà confermato quello in carica. I curricula sono acquisiti mediante apposito avviso pubblico reso noto sul Sito istituzionale dell'Ente
4. Il singolo componente del Nucleo di Valutazione può rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
5. Laddove si dovesse procedere alla sostituzione di un componente esterno, la durata dell'incarico del nuovo componente è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine decorrente dalla nomina dell'organismo originario.
6. Non possono essere nominati i componenti dell'Organo di Revisione contabile del Comune.
7. Il Sindaco può procedere alla revoca della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio.
8. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, in conformità agli obblighi sulla trasparenza, è pubblicato sul Sito istituzionale del Comune l'atto di nomina, i curricula e i relativi compensi.
9. Ciascun componente del Nucleo cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni;
 - d) revoca anticipata della nomina

Art. 3 – Requisiti

1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità di cui almeno uno con esperienza pluriennale, rinvenibile dal curriculum vitae dei candidati, nel campo del management pubblico o della misurazione e valutazione della performance del personale.
2. Per la nomina, inoltre, è richiesto il possesso della laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:
 - a) Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16); Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle relazioni internazionali **(L-36); Equiparate tra le classi di laurea del DM 509/99 e**

classi di lauree del DM 270/04

oppure:

- b) diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;
- c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

3. In considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività gestionali possono far parte del Nucleo di Valutazione anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi individuali di valutazione.

Art. 4 – Incompatibilità

1. I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
- rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
 - a) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.lgs. 267/00 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - b) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione.
 - c) Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Art. 5 – Ufficio di supporto

1. Il Responsabile del settore I^A Affari Generali garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Nucleo, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto e dell'operato dei Responsabili di Settore, che sono tenuti a collaborare, con la massima diligenza, con quest'ultimo.
3. Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Settore, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 6 – Compenso

1. Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina (preceduto da apposito Avviso pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale) che è impegnato sul Bilancio dell'Ente con apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio competente. Il compenso per ciascun componente non può essere superiore al 30% del compenso fissato per i componenti del collegio dei revisori dei conti

Art. 7 – Funzioni

1. Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti:
 - Effettua e propone al Sindaco la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di Settore), accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato;
 - Sottopone all'approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni e delle prestazioni delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;
 - Verifica l'adozione e l'attuazione del Sistema di valutazione dei Responsabili di Settore e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 del D. Lgs. 267/00;
 - Collabora con i Responsabili di Settore nella valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, garantendo il rispetto dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità;

- *Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;*
- *Collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;*
- *Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla Trasparenza;*
- *Svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative e/o regolamentari.*

2. L'Ente può richiedere al Nucleo di Valutazione funzioni aggiuntive attinenti con i temi relativi al sistema di gestione della performance, previo adeguamento del compenso base previsto per le funzioni e attività di cui al presente Regolamento.

Art. 8 - La valutazione delle Posizioni Organizzative

1. La valutazione delle Posizioni Organizzative è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato, alla individuazione della complessità delle funzioni dirigenziali all'interno della struttura organizzativa dell'Ente al fine della individuazione della retribuzione di posizione.

2. La suddetta valutazione fornisce altresì agli organi di governo – Sindaco e Giunta – elementi di supporto per l'assegnazione e revoca dell'incarico ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, della normativa vigente in materia e dei CCNL vigenti per l'Settore delle Posizioni Organizzative.

Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti nell'ambito degli atti di direzione politica adottati dai competenti organi politici, le capacità dirigenziali e dell'andamento qualitativo del servizio a cui è preposto il singolo Responsabile di Settore.

Art. 9 - Procedimento per la valutazione delle Posizioni Organizzative

1. Il procedimento per la valutazione delle Posizioni Organizzative deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva valutazione dei parametri e dei criteri di valutazione e attraverso la comunicazione degli esiti finali secondo quanto prescritto dal regolamento.

2. La valutazione delle prestazioni delle Posizioni Organizzative deve avere una periodicità annuale.

3. Il procedimento di valutazione ha inizio con la compilazione da parte di ogni Responsabile di Settore di una relazione corredata di documentazione sull'attività svolta.

4. L'esito delle valutazioni (o proposta di valutazione finale) dei Responsabili di Settore è trasmesso in via riservata al Sindaco e a ciascun Responsabile interessato entro cinque (5) giorni dalla conclusione del procedimento di valutazione.

5. Entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento della proposta di valutazione:

- il Sindaco può formulare richiesta di riesame motivata al Nucleo;
- il dipendente valutato può eventualmente chiedere che l'esito sia esaminato e discusso in contraddittorio con il suddetto organo di valutazione alla presenza del Sindaco.

6. Le attività di valutazione di cui sopra sono svolte dal Nucleo di Valutazione con l'assistenza tecnico-operativa dell'intera struttura dell'ente, in modo particolare dell'Ufficio del Personale.

Art. 10 - Collocazione organizzativa e funzionamento

1. Il Nucleo si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche e devono essere verbalizzate. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione. I verbali sono trasmessi, per conoscenza, al Sindaco, e depositati, unitamente al materiale di lavoro presso il Settore I^ Affari Generali che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate nel presente Regolamento e previste dalla legge, sulla base della documentazione fornita dai Responsabili di Posizione Organizzativa.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti del Nucleo di Valutazione si avvalgono della stretta collaborazione del Responsabile dei degli uffici competenti e rispondono del proprio operato esclusivamente al Sindaco.

4. I componenti del Nucleo di Valutazione hanno accesso agli atti e a tutti i documenti amministrativi e

possono richiedere ai Responsabili di Posizione Organizzativa, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuta dal Comune, necessari all'espletamento delle funzioni loro assegnate.

5. Il Nucleo di Valutazione presenta al Sindaco nei primi mesi dell'anno, i risultati finali della propria attività di valutazione per la successiva applicazione del sistema premiale riferito a tutto il personale dell'Ente o, in caso di motivato apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Art. 11 - Valutazione del Segretario Comunale

1. Le funzioni di valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi di eventuale attribuzione dell'incarico di Responsabile di Servizio/Settore, sono svolte dal Sindaco il quale valuterà il conseguimento da parte dello stesso degli obiettivi assegnati, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti.

Art.12 - Norma Transitoria

1. Nell'applicazione del presente Regolamento sono fatti salvi eventuali adempimenti di verifica validazione di atti relativi agli anni precedenti prodotti secondo gli obiettivi assegnati e il Sistema di valutazione vigente nel periodo di riferimento.

Art. 13 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore nella data di esecutività della deliberazione di approvazione.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni del precedente Regolamento e ogni altra disposizione regolamentare incompatibile e in contrasto con lo stesso.
3. Il presente Regolamento, una volta approvato, sarà pubblicato sul Sito Internet istituzionale dell'Ente e inserito, a cura della Segreteria, nella Raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali